



Piano di controllo dello scoiattolo grigio

ADRIANO MARTINOLI

*Università degli Studi dell'Insubria – Task Force Regionale Specie
Aliene*

Perché lo scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)?

Specie inserita nel **primo elenco** delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Regolamento di esecuzione UE 2016/1141) adottato il 13 luglio 2016 e collegato al **Regolamento (UE) n. 1143/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.




Gli stati membri devono: predisporre **misure di gestione efficaci**, in modo da renderne minimi gli **effetti sulla biodiversità**, i **servizi ecosistemici collegati** e, se del caso, sulla **salute umana o sull'economia**



La presenza di scoiattolo grigio in Lombardia

Quadrati gialli
(rendicontazione giugno
2019), quadrati rossi
(recenti segnalazioni,
aggiornate a ottobre
2023).



Riconoscere lo scoiattolo grigio

- Mantello grigio con parti rosso mattone
- Banda bianca/chiaro nella parte esterna della coda
- Assenza di ciuffi auricolari



Caratteristiche dello scoiattolo grigio

- **Areale originario:** Nordamerica (condiviso con altri sciuridi)
- **Habitat:** è presente negli habitat forestali, dato che è una specie arboricola. Si adatta a vivere anche in zone antropizzate (es. parchi urbani)
- **Competizione** con lo scoiattolo comune europeo (*Sciurus vulgaris*): sottrazione delle risorse alimentari, *spillover* di parassiti e aumento livelli di *stress* nello scoiattolo comune



Impatti dello scoiattolo grigio

- Impatti sull'**avifauna** (predazione uova e pulli nel nido)
- Impatti sulla **vegetazione**: attività di scortecciamento principalmente di piante ad alto fusto (pioppi, faggi e querce)
- Impatti sulle colture agricole (danni **economici**), particolarmente sensibili i nocioleti e castagneti
- **Una forma di alterazione/inquinamento ambientale**



Misure gestionali

Art. 19.2 (Regolamento EU 1143/2014)

Le misure di gestione consistono in **interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali**, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva.

Art. 19.3 (Regolamento EU 1143/2014)

Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione e nel **selezionare i metodi da utilizzare**, tengono in debita **considerazione la salute umana e l'ambiente**, particolarmente le **specie non destinarie** di misure e i loro habitat e assicurano che, quando fra i destinatari di misure figurano gli **animali**, siano loro **risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili**, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione

Personale coinvolto

Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, in riferimento al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna, le figure previste per l'attuazione degli interventi sono:

- i) personale d'Istituto (**polizia provinciale e locale, guardie venatorie, corpi forestali regionali**);
- ii) **società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti**, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- iii) **cacciatori**, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- iv) **proprietari e conduttori dei fondi**, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- v) **veterinari** in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.



Catture con trappole a vivo

Il metodo preferenziale di riduzione numerica è la cattura a vivo tramite gabbie-trappola:

-catture singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202 con maglia sottile; dimensioni di 40x13x13 e 48x15x15 cm, rispettivamente)

-catture multiple (Multicatch)

La cattura con gabbie-trappola risponde ai requisiti di selettività, efficacia e ridotto disturbo, che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza della specie.



Soppressione eutanasica

La soppressione degli animali catturati con gabbie-trappola deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura

Gli individui catturati sono sottoposti a eutanasia in loco, salvo esigenze diverse

I criteri di valutazione delle tecniche di eutanasia sono: la sicurezza dell'operatore, la selettività, la limitazione di *stress* e sofferenza negli animali



Abbattimento con arma da fuoco

Abbattimento diretto con **arma da fuoco** previsto quando sono esclusi rischi per altre specie o per l'uomo

Abbattimento diretto con **arma ad aria compressa**

Gli operatori addetti agli abbattimenti dovranno avere frequentato un **corso formativo** che comprenda anche il riconoscimento delle diverse specie potenzialmente presenti


La finalità è quella di giungere in tempi brevi alla rimozione



Trattamento carcasse

Le carcasse vanno **recuperate** e poste in sacchi di plastica (prelievo biometrie, e smaltimento o invio al laboratorio per **analisi**).

Nel caso di piccole quantità giornaliere (20 capi per ettaro), gli scoiattoli uccisi possono essere smaltiti direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato in modo da evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai carnivori di accedervi (animali ricoperti con almeno 100 cm di terreno compattato)



Grazie per l'attenzione!

